

ISSIRFA, Tendenze e problemi della legislazione regionale (2008)

Tabella 4 - Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive degli organi di garanzia statutaria

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
Denominazione dell'organo	Collegio regionale per le garanzie statutarie	Consulta statutaria	Consulta di garanzia statutaria	Comitato di garanzia statutaria	Commissione di garanzia statutaria
Qualificazione dell'organo	Organo di consulenza con sede presso il C. reg. Una struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Collegio	Organo di consulenza e garanzia con sede presso il C. reg. Una struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali della Consulta	Organo autonomo e indipendente	Organo indipendente con sede presso il C. reg. Una struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato	Organo consultivo indipendente e autonomo con sede presso il C. reg.
Composizione	5 componenti scelti tra: - magistrati a riposo - professori ordinari in mat. giuridiche - avvocati con 15 aa di esercizio - esperti in mat. di P.A. con 15 aa di esp. lavorativa	5 componenti scelti tra: - magistrati - professori ordinari in mat. giuridiche con 15 aa di carriera - avvocati con 20 anni di esercizio. Deve essere garantita la presenza di ciascuna delle professionalità indicate	5 componenti scelti tra: - magistrati in quiescenza o fuori ruolo - docenti universitari in materie giuridico-ammin. - avvocati iscritti all'albo prof. da 10 aa - figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel sett. giuridico-ammin.	7 componenti che devono aver più 40 aa e uno dei seguenti requisiti: - essere professori ordinari in materie giuridiche - aver svolto funzioni di magistrato - aver svolto funzioni di avv. dello Stato - avere esercitato la prof. di avvocato per 10 aa - aver svolto le funzioni di dirigente amm. per 10 aa	7 membri scelti tra: - magistrati a riposo - professori uni. di ruolo in mat. giuridiche o politol. - avvocati con 15 aa. Di esercizio - esperti in mat. di P.A.
Preposizione alla carica	- 4 eletti dal C. reg. a magg.	Eletti dal C. reg. a magg.	- 3 eletti dal C. reg.	Eletti dal C. reg. a magg.	Eletti dal C. reg. a magg.

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
	dei $\frac{3}{4}$ dei comp. - 1 indicato dal CAL	dei 2/3	- 2 eletti dal CAL	dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti	dei 2/3
Durata carica in dei membri	5 anni dalla nomina	6 anni	La C. è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di 12 mesi e non dopo 18 mesi dalla data dell'insediamento del C. reg.	6 anni	6 anni
Ineleggibilità e incompatibilità	- Non sono eleggibili coloro che siano stati candidati alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti - Incompatibilità con attività professionali, imprenditoriali, commerciali, o di pubblica funzione che possano terminare situazioni di conflitto di interessi con la Regione	Incompatibilità con altre cariche pubbliche, con l'esercizio delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato. Si applicano, inoltre, le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.	Si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a consigliere reg.	Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri reg. La carica è incompatibile con quella di: - comp. della G. reg. o del C. reg. - comp. di G. o C. provinciale, comunale, municipale o di Com. - comp. degli organismi dirigenti di ass. politiche o partiti.	Incompatibilità con l'espletamento di qualunque attività profes., imprendit., commer. o di pubb. Funzione che possa costituire conflitto di interessi con la R.
Sostituzione dei componenti	In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato. Il successore resta in carica 5 anni	In caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni o decesso. Il sostituto rimane in carica fino al completamento del	Per qualunque motivo di cessazione dall'incarico. Il sostituto rimane in carica fino all'insediamento della nuova Con-	A seguito dell'accertamento di insorgenza o di dimissioni. I comp. eletti ad integrazione cessano dalla ca-	In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato. Il successore resta in carica per 6 anni

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
		mandato in corso	sulta	rica alla scadenza del Comitato.	
Rieleggibilità	Non immediatamente rieleggibili	Non immediatamente rieleggibili	NO	Non immediatamente rieleggibili	NO
Prerogative	Accesso agli uffici e agli atti della R. per lo svolgimento delle funzioni attribuite		Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti alle Comm. cons. d'inchiesta		Liberamente accesso agli uffici e agli atti della R. nello svolgimento dell'incarico
Organizzazione e funzionamento	L'Uff. di pres. del C. reg. disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio	La Consulta svolge le funzioni ad essa attribuite in conformità alla presente legge e secondo le disposizioni del proprio reg. interno, delib. a magg. ass. e pubblicato nel BUR	La disciplina per l'esercizio delle funzioni è approvata con regolamento interno deliberato a magg. ass. e pubblicato nel BUR	Il Comitato ha autonomia organizzativa e disciplina l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento adottato a magg. ass. e pubblicato nel BUR	L'Ufficio di pres. del C. reg. definisce le modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione
Funzioni facoltative	Parere a richiesta della G. reg. o del C. Pres. o dei loro Pres., ovvero delle Comm. Cons. o di 1/5 dei consiglieri reg.: - sull'interpretazione dello St. - nei conflitti tra gli organi della R. - sui rilievi di compatibilità con lo St. delle delib. legislative - su ogni altra questione di legittimità dell'azione re-	Decisioni a richiesta del Pres. G. reg. e del Pres. C. reg., di 1/3 dei CAL o del C. reg. su: - i conflitti tra gli organi della R. - i conflitti tra gli organi della R. e gli EELL - la compatibilità di l. o di r. con lo St. Pareri sull'applicazione e sull'interpretazione delle di-	- Parere di conformità allo St. dei p.d.l. e di regolam., a richiesta di 1/5 dei consiglieri reg. o dei singoli gruppi cons., da presentare dopo l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento ed entro 24 ore prima della sua promulgazione - Parere sui conflitti di competenza	- Parere sulla conformità allo St. delle leggi approvate dal C. reg., prima della loro promulgazione, a richiesta del Pres. G. reg., del Pres. C. reg., di 1/3 dei consiglieri reg., del Pres. CAL a seguito di delib. a magg. ass. - Pronuncia di interpretazione dello St. anche in relazione ai con-	Pareri a richiesta del Pres. G. reg., del Pres. C. reg. o di 1/3 dei consiglieri reg.: - sulla conformità allo St. delle ll. e dei rr. Reg. - sulle questioni interpretative delle norme statutarie

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
	<p>gionale</p> <p>Parere a richiesta degli stessi soggetti o del CAL:</p> <p>- sull'interpretazione dello St. e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli EELL</p> <p>Parere a richiesta delle Giunte consiliari o di 1/3 dei consiglieri reg.: - sulla legittimità del regolamento del C. reg.</p>	<p>sposizioni statutarie a richiesta degli stessi soggetti o su istanza del Difensore civico, della Consulta per l'ambiente, della Commissione pari opportunità, dei rappresentanti i soggetti legittimati a presentare richiesta di referendum, del Comitato consiliare per la qualità e la fattibilità delle leggi, delle Commissioni d'inchiesta</p>	<p>tra gli organi previsti dallo St., a richiesta di 1/5 dei consiglieri reg. o dei comp. del CAL o della G. reg.</p>	<p>flitti di competenza tra gli organi della R., su richiesta degli stessi soggetti di cui sopra o su richiesta di un Pres. di comm. cons., previa deliberazione della stessa, o su istanza al Pres. C. reg. degli organi reg. di raccordo, garanzia, controllo e consultazione relativamente ai conflitti di competenza nei quali siano coinvolti</p>	
Funzioni obbligatorie	<p>- Il parere obbligatorio sulla ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari</p> <p>- I compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni</p> <p>- La nomina, in caso di annullamento delle elezioni, della Commissione per l'amministrazione straordinaria della R.</p>	<p>La decisione sulla regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum popolare, secondo quanto previsto dal reg. interno in armonia con la l. reg. che disciplina l'istituto</p>	<p>- Presa d'atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi</p> <p>- Dichiarazione delle modalità di ammin. ord. della R. fino all'elezione dei nuovi organi elettivi</p> <p>- Provvedimenti in materia di iniziativa pop. e di referendum</p>	<p>- Verifica dell'ammissibilità dei referendum positivi e abrogativi</p> <p>- Parere sulle proposte di regolamenti autorizzati, a richiesta obbligatoria del Pres. G. reg. prima della loro adozione definitiva</p>	<p>Pareri obbligatori sull'ammissibilità delle proposte di referendum reg.</p>
Dissenting opinion		<p>Nei casi previsti dal reg. interno</p>			

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
Termine per le dichiarazioni di giudizio	Entro 20 gg. dalla richiesta (t. prorogabile o riducibile di 10 gg.)	Entro 30 gg. dalla richiesta	- Entro 15 gg. dalla richiesta del parere di conformità allo St. - Entro 60 gg. dalla richiesta del parere sui conflitti di competenza	- Entro 20 gg. dalla richiesta sulle leggi e sui regolamenti autorizzati - Entro 30 gg. dalla richiesta per le pronunce di interpretazione dello St. - Entro 60 gg. dalla richiesta per le pronunce di ammissibilità dei referendum propositivi - Entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta per le pronunce sull'ammissibilità dei referendum abrogativi	Entro 20 gg. dalla richiesta (prorogabile di altri 10 gg.)
Pubblicazione delle dichiarazioni di giudizio	Pubblicate sul BUR	Pubblicate in apposita sezione del BUR	Pubblicate nel BUR (art. 55.3 r. C. reg.)		Pubblicate nel BUR
Effetti delle dichiarazioni di giudizio	Il C. reg. può deliberare in senso contrario al parere espresso dal Collegio, a magg. assoluta.	- Qualora l'atto lesivo dello St. sia di natura legislativa o regolament. del C. reg., quest'ultimo può deliberare in senso contrario alle decisioni della C. con motivata decisione a magg. assoluta - Negli altri casi le decisioni della Consulta sono vincolanti per	- I pareri sui conflitti di competenza determinano l'obbligo di motivare il dissenso - Il C. reg. può decidere di non recepire i pareri di conformità allo St. motivando la propria decisione con apposito o.d.g.	- Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della l. reg. allo St., essa è sottoposta al riesame del C. reg. e, qualora quest'ultimo intenda riapprovarla senza le modificazioni consequenziali, occorre il voto favorevole della	Qualora la Commissione ritenga che una l. o un r. reg. non siano conformi allo St. gli organi regionali competenti sono tenuti a riesaminare l'atto oggetto di rilievo e a riapprovarlo, con o senza modifiche

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
		<p>gli organi e gli enti regionali</p> <p>- I pareri non sono vincolanti, ma i soggetti interessati ne tengono conto e ne devono fare esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti</p>		<p>magg. ass.</p> <p>- Se il Comitato si esprime nel senso della non conformità del regolamento autorizzato con le norme della l. di autoriz. Le necessarie modifiche sono apportate prima dell'adozione definitiva dell'atto.</p> <p>- Nel caso di pronuncia su conflitto di competenza, il Comitato invita l'organo che ha adottato l'atto viziato da incompetenza a ritirarlo. Qualora l'organo interessato non ritenga di adeguarsi, sottopone la questione alla valutazione del C. reg.</p>	
Compensi e rimborsi	<p>Gettone di presenza di 250 euro ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per ogni giornata di presenza</p>	<p>Retribuzione equivalente a quella iniziale di magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori</p>	<p>Gettone di presenza stabilito con d.c.r., rimborso delle spese di viaggio e trattamento di missione</p>	<p>Al Pres. del Comitato è attribuito il trattamento economico stabilito per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Agli altri componenti</p>	<p>Gettone di presenza di 250 euro e rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate per ogni giornata di lavoro</p>

	Abruzzo	Calabria	Emilia-Romagna	Lazio	Umbria
				spetta lo stesso trattamento, ridotto del 20 per cento	

www.issirfa.cnr.it